

TI_GERICHTE 52.2001.257 vom 26. November 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-11-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.257

FR: TI_GERICHTE 52.2001.257 du 26 novembre 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.257 del 26 novembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo l'intensità del vincolo familiare che lega l'insorgente alla moglie e alle sue due figlie, dal momento che il gravame è ricevibile giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS.

E. 1.7

Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAm). 2. 2.1. Giusta l'art. 17 cpv. 2 ultimo periodo LDDS, il diritto dello straniero al rilascio del permesso si estingue se questi viola l'ordine pubblico. Detto rifiuto deve rispettare il principio della proporzionalità. I motivi di estinzione di questo diritto sono tuttavia meno severi di quanto richiesto dall'art. 7 cpv. 1 in fine LDDS, il quale stabilisce che deve sussistere un motivo di espulsione per negare al coniuge straniero di un cittadino svizzero il rilascio o la proroga del permesso sollecitato. Difatti, una violazione dell'ordine pubblico può risultare dalla commissione di un'infrazione oppure, in una maniera più generale, da un comportamento repressibile (Wurzbarger, *La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers*, in: RDAF 53/1997 320). Considerato che una violazione minore dell'ordine pubblico è una ragione sufficiente per rifiutare la concessione del permesso, l'interesse privato dello straniero e della sua famiglia a rimanere in Svizzera ha, nell'ambito della ponderazione degli interessi pubblici e privati in presenza, meno importanza che se si fosse trattato di un'espulsione (DTF 120 Ib 130 consid. 4a). 2.2. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU "in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato se si può esigere dai famigliari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire lo straniero al quale è stato rifiutato un permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente quando la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Va nondimeno precisato che il solo

fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a). La protezione dell'art. 8 cpv. 1 CEDU non può in ogni caso essere invocata, se si può esigere dal coniuge avente il diritto di risiedere in Svizzera che si trasferisca nel Paese d'origine del consorte (DTF 111 Ib 5 consid. 2b con rinvii). 3. In concreto, il 17 gennaio e il 14 febbraio 1997, _____ è stato multato con fr. 500.– rispettivamente con fr. 120.– dall'autorità competente in materia di circolazione stradale per infrazione alla LCStr; dal 26 febbraio al 10 aprile 1997 gli è stata revocata la licenza di condurre. Con decreto d'accusa 1° marzo 1999, il Procuratore pubblico ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 300.– per danneggiamento (fatto avvenuto il 22 marzo 1997), mentre il 26 aprile 1999 lo ha condannato a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e a una multa di fr. 300.– per rissa, lesioni semplici e circolazione in stato di ebbrietà (fatti avvenuti il 28 febbraio 1998). A seguito di tale condanna, il 21 giugno 1999 l'interessato è stato ammonito dall'autorità competente in materia di stranieri, con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative. Il 10 agosto 1999 il Dipartimento delle finanze ha commutato in 20 giorni di arresto le multe di fr. 500.– e fr. 120.– inflitte all'insorgente nel 1997. Come se non bastasse, con decreto d'accusa 20 novembre 2000 il Procuratore pubblico generale ha condannato _____ a 90 giorni di detenzione e all'espulsione dal territorio elvetico durante 3 anni, pene entrambe sospese condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per complicità in falsità di documenti (fatti avvenuti nel maggio 2000). Nel contempo, ha revocato la sospensione condizionale della pena inflitta al ricorrente il 26 aprile 1999. _____ ha quindi dimostrato senza ombra di dubbio una scarsa considerazione per l'ordine giuridico del Paese che lo ospita e di aver difficoltà di adattamento. In particolare, il reato per cui egli è stato condannato il 20 novembre 2000 è, come ha pertinentemente rilevato il Consiglio di Stato (consid. E.1., pag. 9), di una certa gravità in materia di polizia degli stranieri. Egli aveva: "intenzionalmente aiutato un non meglio _____ nell'utilizzo a scopo di inganno, per l'ottenimento di visti per i Paesi adiacenti all'accordo di _____, al fine di migliorare la situazione altrui, di falsi permessi di lavoro e di domicilio o dimora, ed in particolare: · ritirando a inizio maggio 2000 presso il Consolato _____ a _____ e consegnandoli a _____ 2 passaporti per i quali era stato ottenuto con le modalità descritte, il visto, ricevendo un compenso di fr. 200.–; · ritirando il 30 maggio 2000 6 passaporti per i quali era stato richiesto il visto e consegnandoli a _____ dietro promesso compenso di fr. 600.–, non pagato; · custodito per conto di _____ 3 passaporti con richiesta di visto e falsi certificati idonei ad ottenerlo, in vista di una successiva prestazione" . (v. Decreto d'accusa 20 novembre 2000 del Procuratore generale). Una recidiva dell'insorgente non può del resto essere esclusa, ritenuto che egli non ha smesso di delinquere da quando è entrato in Svizzera commettendo reati sempre più gravi, gli ultimi dei quali durante il periodo di prova di 3 anni di cui egli aveva beneficiato nell'ambito della precedente condanna del 26 aprile 1999. Il fatto che egli abbia commesso tali reati quando era giovane adulto non permette di giungere a diversa conclusione. Non va poi sottovalutato che nel 1999 l'interessato era già stato minacciato di espulsione dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione e che ha cambiato ben 9 posti di lavoro in poco meno di 5 anni, rimanendo pure disoccupato complessivamente per 2 anni e mezzo. Egli ha pure contratto diversi debiti per circa fr. 10'000.– ed ha ancora aperte diverse procedure esecutive (v. verbale d'interrogatorio di Polizia cantonale 30 maggio 2000, pag. 2). Per di

più, egli parla e capisce a malapena l'italiano (v. verbale d'interrogatorio 30 maggio 2000, pag. 1). Di conseguenza, sono date le premesse per ritenere che il ricorrente ha violato l'ordine pubblico ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, ciò che fa di lui un persona indesiderata in Svizzera. Il fatto che egli abbia trovato un nuovo lavoro non permette quindi di giungere a diversa conclusione. 4. Occorre ora verificare se la decisione impugnata rispetta il principio della proporzionalità. _____ è entrato in Svizzera all'età di 21 anni e vi soggiorna da 5 anni. Un suo rientro in Jugoslavia non pregiudica quindi in maniera eccessiva la sua risocializzazione. Del resto, egli stesso ammette che il suo rientro nel suo Paese è esigibile (ricorso ad 9, pag. 8). Inoltre egli non sottovaluta che i reati penali rimproveratigli dalle autorità inferiori siano di una gravità tale da giustificare la misura adottata (ricorso ad 8a, pag. 7). Più delicato appare in realtà il pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero con il mancato rinnovo del suo permesso di dimora. La moglie _____ è entrata in Svizzera nel 1991 all'età di poco meno di 14 anni nell'ambito del ricongiungimento familiare e vi è domiciliata dal 1993. Nel nostro Paese, dove vivono i suo genitori e le sue sorelle, ha frequentato la terza e quarta media e ha in seguito svolto l'apprendistato di venditrice; attualmente lavora presso un'impresa di pulizie a _____. D'altra parte anche lei è nata in Jugoslavia, come il marito a _____. Nel suo Paese d'origine ha inoltre trascorso tutta la sua infanzia e si è pure sposata; ne conosce quindi lingua e gli usi e costumi. Si può dunque ritenere che essa, nonostante qualche difficoltà iniziale di reinserimento, possa continuare la sua vita coniugale in _____. Per quanto riguarda le figlie _____ (3 anni) e _____ (poco meno di un anno), esse sono ancora piccole e dipendenti dai genitori, per cui il problema di un loro eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si pone. D'altro canto, la misura adottata permette comunque al ricorrente di rientrare in Svizzera nell'ambito delle normative per i turisti; in tal modo le relazioni con sua moglie e le sue due figlie residenti in Ticino rimangono in ogni caso salvaguardate, qualora la moglie _____ non volesse trasferirsi nel suo Paese d'origine. In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore. Infine, tenuto conto che il rifiuto di rinnovare il permesso di dimora al ricorrente scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero a che egli possa continuare a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario, ne consegue che, anche qualora egli fosse legittimato ad invocare l'art. 8 CEDU, la censura andrebbe respinta. 5. Sulla scorta di quanto precede il ricorso dev'essere pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAMM). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 11, 17 LDDS; 8, 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAMM dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza _____ (22 marzo 1975), cittadino iugoslavo, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 gennaio 2002 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri. 2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.-, sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario